



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA

CAUTELARE

(artt. 27 e 272 e ss. c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Filippo Lo Presti, provvedendo sulla richiesta pervenuta il 26 settembre 2019 per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata nei confronti di:

1. attualmente ristretto per questa causa presso la casa circondariale di Messina difeso di ufficio dall'avv. Francesco Cardaci;
2. attualmente ristretto per questa causa presso la casa circondariale di Messina difeso di ufficio dall'avv. Rosetta Carcione;
3. attualmente ristretto per questa causa presso la casa circondariale di Messina difeso di ufficio dall'avv. Francesco Cardaci;

TUTTI SOTTOPOSTI AD INDAGINI

A). per il delitto di cui agli artt. 416, commi 2, 5 e 6 del c.p.,

per avere partecipato, insieme a numerosi altri soggetti da identificare di diversa nazionalità, ad una associazione per delinquere, capeggiata da tale e dedita alla gestione di un illegale centro di prigionia, collocato in una ex base militare della città libica di ove centinaia di migranti, che tentavano di imbarcarsi per raggiungere le coste italiane, venivano privati della libertà personale e sottoposti a sistematiche vessazioni e atrocità al fine di ottenere dai loro congiunti il versamento, in favore degli stessi associati, di somme denaro quale prezzo della liberazione e/o della loro partenza verso lo Stato italiano, ovvero, in assenza del pagamento, venivano alienati ad altri trafficanti di uomini per il loro sfruttamento sessuale e/o lavorativo o talora uccisi; associazione dunque finalizzata alla

P

commissione di una pluralità di gravi delitti, quali tratta di persone (art. 601 del c.p.), violenza sessuale (artt. 609-bis del c.p.), tortura (art. 613-bis del c.p.), omicidio (art. 575 del c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del c.p.), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998).

In particolare, per avere,

[] *agito all'interno del suddetto sodalizio criminoso con il compito di imprigionare i migranti, di torturarli e di occuparsi dei riscatti che venivano richiesti ai familiari dei detenuti ai fini della loro liberazione, fornendo agli stessi il cellulare con cui potevano contattare i propri familiari;*

[] *svolto all'interno del predetto gruppo criminale il ruolo di carceriere, torturatore e di colui che si occupava di cucinare i pasti per i migranti detenuti;*

[] *partecipato all'associazione criminosa in qualità di carceriere e guardiano della prigione di Zawya, nonché nelle vesti di torturatore con cui picchiava brutalmente i migranti anche servendosi di un fucile e nell'ulteriore veste di colui che distribuiva i pasti ai migranti detenuti.*

Fatti commessi in Libia (Zawya) ed in Italia (Lampedusa), almeno dal 5.6.2018, e tuttora in corso; accertati ad Agrigento nell'agosto 2019.

B). per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 613-bis del c.p.,

per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione appartenenti all'associazione di cui al capo A), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, cagionato ad una pluralità di migranti, tra i quali []

[] *tutti privati della loro libertà personale poiché illegalmente ristretti in una ex base militare della città libica di Zawya, -attraverso reiterate e costanti violenze fisiche (consistenti in sistematiche percosse con bastoni, calci di fucili, tubi di gomma, frustate e somministrazione di scariche elettriche), ripetute minacce gravi (poste in essere con l'uso delle armi o picchiando brutalmente altri migranti quale gesto dimostrativo), accompagnate dalla mancata fornitura di beni di prima necessità, quali l'acqua potabile, e di cure mediche per le malattie lì contratte o le gravi lesioni riportate in stato di prigionia- acute sofferenze fisiche e traumi psichici e un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.*

Fatti commessi in Libia (Zawyia), almeno dal 5.6.2018, e tuttora in corso; accertati ad Agrigento nell'agosto 2019.

C). per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 630 del c.p.,

per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, sequestrato, per rilevanti periodi di tempo (spesso per diversi mesi), centinaia di migranti di differenti etnie, tra i quali

[redacted] che si trovavano in Libia al fine di raggiungere le coste italiane, richiudendoli, contro la loro volontà, in una ex base militare sita nella città libica di Zawyia, dove venivano sia costantemente sorvegliati anche con l'uso di armi, sia sottoposti a sistematiche violenze, anche attraverso le condotte di cui al capo che precede, al fine di conseguire, per sé e per gli altri appartenenti all'associazione di cui al capo A), un ingiusto profitto consistente nelle somme di denaro che i familiari dei prigionieri dovevano versare e, spesso, effettivamente versavano, come prezzo della liberazione dei loro congiunti ristretti.

Fatti commessi in Libia (Zawyia), almeno dal 5.6.2018, e tuttora in corso; accertati ad Agrigento nell'agosto 2019.

Premesso che il 18 settembre 2019 il GIP del Tribunale di Messina, in seguito all'udienza di convalida, ha validato il fermo disposto il 14 settembre dal PM ed eseguito il giorno successivo nei confronti degli indagati [redacted] in quanto indiziati di colpevolezza per i titoli di reato sopra indicati; preso atto che con il medesimo provvedimento quel Giudice ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e che in seguito a ciò il PM ha chiesto che si provveda ai sensi degli artt. 27, 292 c.p.p.;

analizzati gli atti di indagini comunicati dal Pubblico Ministero e letto il provvedimento di convalida reso dal giudice dichiaratori incompetente;

ritenuta la propria competenza distrettuale

OSSERVA

Vengono sottoposti all'attenzione di questo giudice gli attuali risultati dell'indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e poi dalla Procura

Distrettuale presso il Tribunale di Palermo in seguito allo sbarco di 59 migranti avvenuto a Lampedusa il 5 e 7 luglio 2019 a bordo dell'imbarcazione a vela "Alex & CO." operante per l'O.N.G. "Mediterranea Saving Humans" che, prima, aveva effettuato il salvataggio dei predetti migranti in zona S.A.R. libica.

Venivano sentiti dagli inquirenti diversi "superstiti del mare" i quali, raccontando la lunga e dolorosissima esperienza di viaggio che li aveva accompagnati sino a prendere il largo verso le coste siciliane, ad un certo punto descrivevano anche il periodo di detenzione trascorso prima dell'imbarco all'interno di una prigione non governativa presso la cittadina libica di Zawyia. Alcuni di loro vi erano stati condotti con l'inganno, altri, dopo essere stati catturati a Zuara erano stati venduti ai carcerieri.

Tutti i migranti carcerati sentiti dagli inquirenti hanno raccontato di aver trascorso all'interno della struttura detentiva brevi periodi (nell'ordine di qualche mese) ma molto dolorosi, avendo dovuto resistere ad atroci sofferenze indotte dai carcerieri per costringerli a contattare i loro familiari ed intavolare le trattative per il pagamento del riscatto.

Così narrando le vittime di quella tratta hanno riferito in modo convergente circa l'esistenza di una struttura organizzata comandata da un tale e costituita da diversi uomini che, ciascuno con il ruolo di carceriere, torturatore o mediatore, operavano sinergicamente per trattare e riscuotere il riscatto necessario per la loro liberazione; pronti, in caso contrario a rivendere od uccidere coloro che non riusciva a riguadagnare in quel modo la libertà.

È emersa così l'esistenza di una organizzazione criminale strutturata in modo verticistico, dedita al sequestro di persona a scopo di estorsione con l'impiego della tortura. Organizzazione che con seria e qualificata probabilità è a pieno titolo inserita nella "filiera" della tratta umana, in diretto contatto con i "fornitori" di migranti e certamente capace di organizzare o consegnare a strutture affini i carcerati riscattati per la traversata verso le coste europee. Ed è evidente che tale ultimo "servizio" da parte dell'organizzazione è in realtà autoreferenziale, nella misura in cui serve a giustificare la politica del pagamento del riscatto, facendo apparire come adempiuto da parte loro l'accordo estorsivo, avviando i migranti, già resi prigionieri, verso il naufragio.

La permanenza esecutiva del programma criminoso, in casi come quello in esame, trova sfogo presso il luogo in cui i migranti sono messi in salvo. E siccome nel caso di specie l'*iter criminis* è approdato a Lampedusa allora è condivisibile la conclusione raggiunta dal Gip del

Tribunale di Messina, radicandosi la competenza cautelare presso questo Giudice procedente.

In ogni caso, anche laddove si volesse sostenere che per i fatti oggetto del procedimento il *locus commisi delicti* deve essere rintracciato soltanto nel territorio libico, allora, come segnalato dal PM, vi sarebbero comunque le condizioni per procedere innanzi a questo giudice ai sensi dell'art. del c.p.p. visto che l'11 settembre 2019 il Ministero della Giustizia ha autorizzato a procedere contro gli stranieri catturati

Gli argomenti in base ai quali il PM ha sostenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del rischio cautelare riposano sulle dichiarazioni rese da cinque immigrati provenienti dal Camerun e dal Gambia che attraverso esperienze autonome, dopo essere stati venduti o catturati dall'organizzazione, hanno subito le angherie dei carcerieri sotto il controllo di Ossama.

Il loro *status* è quello di P.O. non imputate in procedimento connesso. Nei loro confronti, infatti, come spiegato in modo chiarissimo dalla Cassazione Penale, non è configurabile il reato punito dall'art. 10 bis del D.lgs. n. 286 del 1998 atteso che il loro ingresso nello stato è avvenuto grazie ad un'attività di soccorso a fronte del loro pericolo di vita. Ad ogni modo, per scrupolo, va comunque riferito che tutti i migranti informati sui fatti sono stati sentiti con le garanzie dell'art. 351 c.p.p. di modo che le loro dichiarazioni sono certamente utilizzabili.

Posto ciò, anche secondo questo giudice la regola di giudizio che governa la valutazione delle loro dichiarazioni non è comunque quella dell'art. 192 del c.p.p. Il convincimento su quanto da loro narrato è orientato dal libero convincimento e dipende, secondo prudenza e ragionevolezza, dalla serietà ed autonomia della fonte, dalla sua attendibilità ed affidabilità, dalla coerenza intrinseca della narrazione avente ad oggetto i fatti essenziali e penalmente rilevanti della vicenda.

Nel caso di specie, gli atti offrono il racconto di cinque immigrati che hanno vissuto in prima persona l'esperienza della prigionia a Zawya e che in modo preciso hanno saputo indicare elementi descrittivi capaci di individuare la struttura di prigionia e con freddezza, senza enfasi, hanno consentito di ricostruire le modalità della prigionia e del metodo sistematicamente seguito dai carcerieri per intavolare con le famiglie dei detenuti le trattative finalizzate al pagamento del riscatto.

I cinque potenziali testimoni sono risultati fonti affidabili, attendibili, esaustive e intrinsecamente coerente. Ed è formidabile la circostanza che il racconto di tutti converga nella descrizione somatica e fisica di alcuni tra i loro carnefici; ed è decisivo, in questo momento, che a valle di quella descrizione, ciascuno di loro sia stato in grado di riconoscere, attraverso l'album fotografico predisposto dalla P.G., gli odierni indagati come coloro che, ai diretti ordini di [redacted], li hanno tenuti sotto chiave, torturati e poi, dietro pagamento di riscatto, liberati consentendogli di proseguire il loro viaggio.

Rimandando *per relationem* al contenuto dell'ordinanza di convalida e di applicazione della misura cautelare pronunciata dal GIP dichiaratori incompetente, va qui segnalata l'attenzione innanzitutto sulle dichiarazioni rese da [redacted] che ha descritto con precisione l'ingresso della prigione di Zawya laddove era stato portato a giugno dell'anno scorso, con l'inganno da un tassista che aveva carico lui ed altri compagni di viaggio. Ed è chiaro che tale modalità di imprigionamento evoca l'esistenza di una struttura preorganizzata, radicata sul territorio e capace di congegnare attraverso la trappola del Taxi soggetti già vulnerabili e di necessità portati all'affidamento negli altri. [redacted] ha descritto il portone d'ingresso della prigione di colore blu; poi è stato capace di descrivere anche la distribuzione degli spazi interni della struttura, all'interno della quale i migranti venivano separati per sesso e provenienza; ha indicato la presenza di un container dell'OIM occupato da un militare di nome [redacted] aggiungendo che era stato lui poi a rivenderlo per 500 dinari ad un altro libico il quale infine gli aveva consentito di imbarcarsi per partire.

Rimandando all'ordinanza oggetto di convalida che si è già soffermata sul contenuto esatto delle sue dichiarazioni, è utile ai fini valutativi, indicare anche in questa sede come [redacted] sia riuscito ad indicare con precisione i suoi otto carcerieri:

- 1) il capo egiziano, tale [redacted] descritto con attenzione e da non confondere con il libico dell'OIM sopra citato;
- 2) il suo aiutante sudanese, noto come [redacted]
- 3) tre soggetti del Gambia di cui uno noto come [redacted]
- 4) un uomo marocchino
- 5) due sudanesi, di cui uno noto come [redacted]

[] ha ricordato per ciascuno di loro sia le caratteristiche fisiche sia l'età approssimativa ed ha pure riferito il fatto che il carceriere [] era pure lui partito per l'Italia giungendovi ad Aprile.

Ebbene, visionando l'album fotografico predisposto dalla PG., [] ha riconosciuto tra coloro che sono sbarcati in Italia lo scorso 29 giugno proprio [], identificato in [] e poi ha riconosciuto tra quelli sbarcati con il medesimo anche [] che è stato indicando come l'aiutante ed uomo di fiducia del primo; colui che frustava i prigionieri con cavi elettrici e li bastonava con tubi di gomma.

Analizzando un secondo album fotografico –quello relativo allo sbarco di due migranti il 27 giugno 2019, ha riconosciuto il “vice” dell'organizzazione, colui che era sempre armato con bastoni, “molto cattivo”, soprannominato []. Lo ha indicato come proveniente dalla Guinea e, di fatti, l'indagato []

A margine delle sue dichiarazioni [] ha riferito che durante il suo periodo di prigionia vi era un altro carcerato a lui noto con il nome di [] che poi si era imbarcato a bordo del suo stesso gommone. Della presenza di Romeo a bordo del gommone ha riferito anche un altro teste [] che ha pure riconosciuto in foto [] come un compagno di prigionia. Ed è evidente che si tratta di elementi importanti perché confermano l'affidabilità sia di [] rassicurando sulla effettività delle loro comune esperienza.

Diallo ha raccontato di essere stato imprigionato a Zawya all'interno di un carcere con alte mura e sorvegliato da uomini armanti. Ha indicato il capo di tale struttura in un certo [] e poi ha riferito circa il carceriere noto con il nome di [] proveniente della Guinea. Ha annoverato tra i suoi aguzzini anche un egiziano noto come []

In questo quadro ha narrato le brutali torture subite allo scopo di contattare i familiari per pagare il riscatto ed ha spiegato che siccome lui non poteva pagarlo era rimasto rinchiuso per due o tre mesi sino a quando non era riuscito a scappare.

Sollecitato dalla visione del fascicolo fotografico predisposto dalla P.G. e contenente le effigi dei soggetti sbarcati tra il 27 ed il 29 giugno scorsi, il testa ha riconosciuto pure lui l'indagato [] indicandolo nell'uomo appena sopra citato con il nome di [] carceriere armato di fucile alle dipendenze di [] ed incaricato di riscuotere i riscatti; ritenuto a conoscenza dei contatti con i “traffickanti di esseri umani”.

Diallo indicava tra i detenuti anche un tale [redacted]

Anche [redacted] è stato identificato e sentito dalla P.G.

Questo il contenuto delle sue dichiarazioni:

"In effetti, la sera del 4 luglio 2018, riuscivo ad imbarcarmi, insieme ad altri migranti, su una grande nave, a bordo della quale l'equipaggio era composto da 2 libici e gli altri dai tratti somatici orientali, forse cinesi. Purtroppo, venivamo subito intercettati dalla polizia libica che ci conduceva nuovamente a terra per, poi, imprigionarci a Zawya, dove sono rimasto rinchiuso per 3 mesi e 2 settimane. All'interno del carcere, che non era lontano dal mare, eravamo tantissimi migranti, diverse centinaia, uomini, donne e bambini di varia nazionalità. Tale struttura, dalla quale si accedeva attraverso un grande cancello di colore blu, era recintata con dei muri alti in pietra. Eravamo sempre vigilati da diversi uomini i quali erano anche armati, poiché, dalla stanza in cui ero rinchiuso avevo modo di sentire, giornalmente, colpi d'arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata. Gli uomini che erano addetti alla nostra vigilanza non erano militari, in quanto vestivano in abiti civili.

Il boss del carcere, che io ho avuto modo di vedere era [redacted] un libico adulto, basso di statura, corporatura media, stempiato con capelli corti e brizzolati, non aveva barba.

Al suo servizio vi erano tanti altri carcerieri, tra questi ricordo:

- *un uomo libico*, forse di nome [redacted] al quale mancavano due falangi della mano dx, basso e magro, senza barba, di carnagione chiara,
- [redacted] un egiziano, molto crudele, violento, *ho visto che ha anche ucciso un migrante del Ghana a causa delle torture* che lo stesso, quotidianamente, infliggeva a noi migranti; egli presenta delle *cicatrici in faccia e fino al collo*, forse nel lato destro; egli è alto di statura, carnagione chiara, ha la barba, e capelli corti scuri;
- un migrante, chiamato [redacted] il quale parla il francese; egli aveva le chiavi delle stanze in cui noi eravamo rinchiusi, ci portava da mangiare e ci forniva il cellulare con il quale potevamo contattare i nostri parenti per definire le modalità del pagamento del nostro riscatto, in cambio della nostra liberazione; egli è magro ed ha le gambe ad arco; ricordo che, [redacted] nell'ultimo periodo della mia prigionia, *è andato in contrasto con il boss [redacted] a causa dei metodi violenti che lo stesso utilizzava verso noi migranti;*
- [redacted] forse della Guinea, parlava francese, anch'egli un tipo molto violento e crudele, provava piacere a picchiare e torturare noi migranti; era basso di statura, e normale di corporatura, aveva la carnagione scura.

Ho avuto modo di vedere che i predetti carcerieri erano soliti picchiare noi migranti tramite bastoni di ferro e legno, pugni e pedate.

Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano dure. Ci davano da mangiare solo due volte al giorno, solamente pane unito alla zuppa, che ci davano solamente la sera, ciò non

bastava a placare la nostra fame. Mentre per bere dovevamo utilizzare l'acqua salmastra e sporca del rubinetto dei bagni.

Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. Personalmente sono stato picchiato, per ben due volte, da [] l'egiziano.

Il motivo era da ricondurre al fatto che noi dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione.

Ci fornivano un cellulare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ovviamente, chi non pagava o, comunque ritardava nel pagamento, veniva torturato.

Il capo libico [] era molto spietato, egli decideva su tutto.

Per mia fortuna, dopo 3 mesi e due settimane di detenzione, sono riuscito ad uscire da quel carcere, grazie a [] il quale ha pagato ai carcerieri 4500 dinari libici, quale riscatto, in cambio della mia liberazione (..)"

Anche lui riconosceva l'indagato [] e lo indicava come l'uomo noto con il nome di [] il carceriere che forniva i cellulari e sollecitava il pagamento del riscatto. Si tratta di una dichiarazione coerente per diversi aspetti con quella degli altri due. Non solo in relazione alla descrizione della struttura carceraria ed all'individuazione degli aguzzini ma anche con riferimento allo specifico ruolo svolto da [] all'interno del carcere.

Veniva sentito anche [] L'uomo ha riferito di aver iniziato il viaggio verso la Libia nel settembre del 2017 e di essere rimasto prigioniero all'interno della struttura carceraria sotto il comando di tale [] per circa quattro mesi. Ha riferito che uno dei carcerieri, un uomo di origine egiziana di nome [] gli aveva fatto contattare con un cellulare la sorella [] per il pagamento del riscatto. La somma richiesta era stata spedita in Senegal. Ha aggiunto che questo [] aveva un fratello di nome [] che però non si trova più in Libia essendo anche lui partito verso le coste italiane.

Ebbene, [] lo ha riconosciuto nell'indagato [] coerentemente con il riconoscimento fatto dall'altra persona informata [] tra coloro che sono sbarcati in Italia il 29 giugno scorso.

[] ha riferito anche circa il ruolo di altri carcerieri:

"Il capo dei carcerieri è un uomo libico di nome [] Egli è una persona adulta, basso, corporatura normale, capelli brizzolati. Alcune volte portava abiti militari e a volte

vestiva in abiti civili. Camminava scalzo ed aveva delle pistole sempre al seguito. Ai suoi diretti ordini vi erano tanti carcerieri. Tra questi io ho avuto modo di vedere:

- *il suo vice è un uomo egiziano di nome [redacted]. E' un tipo muscoloso, molto violento, ha un cicatrice su un braccio. E' di media altezza. Portava sempre al seguito il fucile e la pistola;*
- *poi c'è un carceriere egiziano di nome [redacted] fratello di [redacted]. E' basso, magro, è lui che mi ha picchiato con il fucile ed ha usato violenza anche di altri migranti;*
- *poi c'è un uomo pakistano, del quale non ricordo il nome. Anch'egli era armato di pistola e fucile ed usava violenza contro di noi. Egli era il vice di [redacted] fino a quando è andato via dalla prigione per rientrare nel suo paese;*
- *uno della guinea, quest'ultimo noto come [redacted], il quale si associava spesso al suddetto pakistano. Preciso che un volta che il pakistano è andato via, [redacted] è andato in conflitto con il tunisino [redacted] il quale, per scelta di [redacted] è divenuto il suo vice al posto del pakistano;*
- *poi c'era un uomo sudanese [redacted] alto, di pelle nera, muscoloso, aveva pistola e fucile, picchiava anche lui i migranti".*

Dunque li ha anche riconosciuti in foto (come prima di lui hanno fatto gli altri immigrati sentiti) individuando gli odierni indagati.

Veniva sentito anche [redacted] rendendo pura lui un racconto assolutamente coerente con quello degli altri.

Ha riferito di essere stato venduto da un trafficante libico di Zuara a tale [redacted] che poi li ha condotti a Zawayia imprigionandoli sino al pagamento del riscatto. Pure lui ha riferito circa la crudeltà dei carcerieri ed ha indicato in modo preciso alcuni di loro, spiegandone i ruoli:

"Il boss del carcere è un uomo libico di nome [redacted]. Egli è una persona adulta, forse ha 50 anni, non è alto, capelli grigi, non ha barba, corporatura normale. Anche se non l'ho mai visto con l'arma, ritengo che, essendo il capo del carcere, fosse armato, alla pari degli altri carcerieri.

Ai suoi diretti ordini vi erano tanti carcerieri. Tra questi io ho avuto modo di vedere:

- *c'era un sudanese, di pelle scura, tale [redacted] molto violento, era armato e picchiava i migranti;*
- *c'era un libico, al quale manca l'indice della mano sinistra, tale [redacted] soprannominato [redacted]; egli, per conto di [redacted] si occupava di trasferire i migranti sulla spiaggia; era lui, che alla fine, decideva chi doveva imbarcarsi; egli era uno violento ed era armato; tutti avevamo timore di lui;*
- *poi c'era un pakistano, del quale non ricordo il nome; egli era il vice di [redacted], era uno che all'interno della prigione comandava; fondamentalmente aveva un buon carattere, ma quando si arrabbiava erano grossi guai per tutti noi migranti;*
- *c'era un egiziano, tale [redacted] che gestiva tanti altri egiziani, dei quali non so il nome; egli era uno violento ed era armato di pistola; anch'io sono stato picchiato tante volte da lui;*

- c'era tale [] della Guinea Bissau; io non sono stato mai picchiato da lui, anche se ho visto che ha picchiato tanti altri migranti; egli era armato di pistola;
- poi altri dei quali non so il nome”.

Alla fine anche lui ha riconosciuto in foto i tre indagati:

nell'album attinente il 2° sbarco di 2 migranti avvenuto a Lampedusa il 27.06.2019, riconosceva anche lui la persona raffigurata nella **foto nr. 1**, e cioè l'odierno indagato []

“come il carceriere della Guinea Bissau, che era presso il carcere di Zawyia gestito dal boss [] Egli era armato e picchiava i migranti. Era conosciuto con il soprannome di []

-nell'album attinente il 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019, riconosceva anche lui le persone riprodotte nelle **foto nr. 39 e nr. 40**, cioè, rispettivamente, gli indagati [] riferendo al riguardo che

“gli uomini riprodotti nella foto nr. 39 e nr.40 sono entrambi carceriere dell'ex base miliare di Zawyia; entrambi erano nella squadra del carceriere egiziano [] Entrambi erano armati ed erano soliti picchiare i migranti. Preciso che l'uomo raffigurato nella foto nr.39 si occupava di cucinare i pasti, mentre l'uomo raffigurato nella foto nr.40 era addetto alla distribuzione”.

Non è stata, invece, in grado di compiere alcun riconoscimento sua moglie - []
Ciò però, lungi dal mettere in discussione l'affidabilità del marito conferma –come già ritenuto anche dal primo GIP- il racconto dei migranti che hanno spiegato come le donne fossero gestite separatamente dagli uomini e perciò sottoposto all'egida di diversi carcerieri.

Durante l'udienza di convalida tutti gli indagati hanno negato ogni addebito. Hanno riferito di essere stati pure loro dei prigionieri e di essersi imbarcati con un gommone verso le coste siciliane.

[] ha riferito di essere stato in carcere a Zawyia e di avervi lavorato come imbianchino. [] ha riferito di conoscere [] ma ha riferito che si tratta di un imbianchino che lavorava con lui presso il carcere di Zawyia durante la sua prigionia.

Si tratta di elementi generici ed in contrasto con il racconto di tutti gli altri soggetti sentiti.

Tutti gli elementi indicati consentono di sostenere, allo stato degli atti, che gli indagati sono, con qualificata gravità indiziaria, responsabili di aver preso parte da una crudele e disumana

organizzazione ramificata a Zawya in Libia, strutturalmente dotata di una base stabile, di mezzi di comunicazione finalizzati a mettere in contatto i soggetti rapiti con le loro famiglie e certamente in contatto con i trafficanti a cui consegnavano le vittime emancipate grazie al pagamento del riscatto. Ciò perseguendo un programma lucroso indeterminato secondo lo schema tipico dell'art. 416 c.p.

Il gruppo dei mercanti e carcerieri ha operato e purtroppo molto probabilmente ancora lo fa, in base ad una precisa distribuzione di ruoli e compiti, secondo un metodico ricorso alle percosse ed alla sottomissione che è riconducibile alla costruzione tipica dell'art. 613 bis c.p.

Richiamando ancora una volta quanto argomentato sul punto dal primo GIP, va condiviso anche il giudizio rassegnato in ordine alla sussistenza di tutti e tre i tipici rischi cautelari.

Non vi è dubbio che gli indagati, che neppure possono indicare un luogo di dimora in Italia, proseguirebbero il loro percorso cercando di allontanarsi dall'Italia fuggendo al processo; è serissimo e concreto il rischio che se liberi tentino di contattare le loro vittime per intimidirle in danno dell'accertamento dei fatti; ed è concreto ed attuale che possano dare sfogo alla loro personalità violenta per porre in essere altri reati della stessa indole di quelli per cui si procede, allo scopo di realizzare, con la forza, ogni loro esigenza. Magari operando ancora insieme nel contesto sociale proprio dei migranti.

Per fare fronte a tali esigenze cautelari l'unica misura adeguata è quella della custodia in carcere, proporzionata alla gravità dei fatti ed ammessa in considerazione dei limiti edittali di pena in astratto previsti per quelle fattispecie e tenuto conto della pena in concreto pronosticabile.

Si tratta dell'unica misura cautelare adeguata. Ogni diverso presidio non può ritenersi sufficiente a controllare la pericolosità sociale, l'indole criminale e la tendenza alla fuga dei tre indagati.

PQM

Visti gli artt. 274, 275, 280, 285 c.p.p.

APPLICA

nei confronti di:

in atti generalizzati, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, disponendo il loro mantenimento in carcere.

Manda al Pm per l'esecuzione.

Palermo, 1. ottobre 2019
TRIBUNALE DI PALERMO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Palermo, li 01/10/2019

TRIBUNALE DI PALERMO
Ufficio G.I.P.
12
Depositato in Cancelleria
Palermo, 11/10/19
Il Cancelliere
Dott.ssa Benedetta Megna
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Angela IMMESI

IL GIUDICE
Dr. Filippo LO PRESTI

V. si esegue, delegando il Comandante
Palermo
Fogliarelli
IL SOSTITUTO PROSCUTTORE DELLA REPUBBLICA
Gaetano Ferrara